



N. 91/2020 Sent.
N. 383/2020 R.G.
N. 746/2020 Pron.
N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Giarre

In nome del Popolo italiano

Il Giudice di Pace di Giarre, dott. avv. Massimo Lo Giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **383 / 2020** R.G., promossa da:

_____ nato a Giarre il _____ cod. fisc. _____
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Lo Giudice
per procura alle liti allegata al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Catania

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa discendente da presunta violazione di norme del C.d.S.

Conclusioni delle parti

All'udienza del 9.10.2020, discussa la causa e precisate le conclusioni dal ricorrente, unica parte presente, la lite è stata decisa con dispositivo di sentenza del quale si è data lettura in udienza.

A mente dell'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha novellato il comma 2 dell'art. 132 c.p.c., si omette di esporre lo svolgimento del processo.

In FATTO ed in DIRITTO.

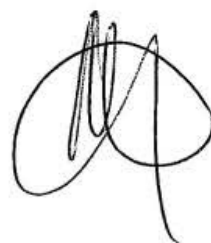
ha proposto formale opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dal N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Giarre in data 8.08.2020 al n. 194384436 per presunta violazione dell'art. 186 comma 2 A C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool).

Ritiene parte ricorrente che l'accertamento della presunta violazione sia illegittimo sotto diversi profili tra i quali la *“inesistenza dell'omologazione dell'etilometro Drager sas safety Mod. 7110 MKIII n. serie ARHH - 0010”*, la *“omessa funzionalità del misuratore IR”* la *“omessa calibratura”*. L'istante ha quindi chiesto l'annullamento del verbale di contestazione.

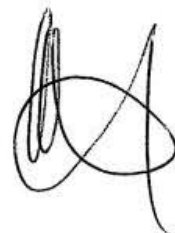
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Catania che unitamente alla memoria responsiva ha fatto pervenire anche gli atti relativi al verbale di contestazione opposto. Parte resistente denunciando la pretestuosità e la infondatezza della opposizione ne ha chiesto il rigetto.

Il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi di diritto.

L'Amministrazione resistente si è limitata a versare in giudizio una sorta di attestazione datata 29.09.2020, relativa allo strumento DRAGER SAFETY avente numero di serie ARHH -0010, strumento che sarebbe *“risultato sempre idoneo alle verifiche periodiche”* e non bisognevole di *“alcun intervento di riparazione”*. La stessa Prefettura ha altresì prodotto la *“dichiarazione di conformità per l'etilometro di tipo omologato”* che attesta che l'etilometro in questione *“è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal*



Ministero dei Trasporti e della Navigazione con certificato 00308Bet del 10.11.1999. Parte resistente ha pure prodotto l'esito della "verifica periodica" eseguita l'8.05.2020 con risultato del controllo: "accettato". La Prefettura di Catania, invece, nonostante la contestazione del ricorrente ha mancato di versare in giudizio l'omologazione ministeriale del tipo a cui sarebbe conforme l'etilometro in argomento. A riguardo si osserva che la presunta omologazione del tipo (non prodotta in giudizio) risale al 10.11.1999 vale a dire ad oltre 20 anni prima l'accertamento sanzionatorio dell'8.08.2020 senza che vi sia prova che detta presunta omologazione sia stata nel tempo aggiornata. Il rilievo di parte ricorrente appare ancor più significativo ove si consideri che, nel caso che ci occupa, _____ è stato sanzionato perché al momento dell'accertamento il suo tasso alcolemico sarebbe stato pari a 0,69 g/l vale a dire appena 0,19 g/l superiore al limite massimo (0,50 g/l) consentito dall'art. 186 C.d.S.



Parte ricorrente non si è limitata a dedurre la non corretta funzionalità dell'etilometro in argomento ma ha prodotto in giudizio un elaborato peritale dal quale si evincono diverse criticità (quali la dovuta manutenzione e necessaria sostituzione periodica del c.d. sensore IR; la corretta miscela di alcool da utilizzare in sede di verifica annuale dello strumento e così via).

Orbene a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, parte resistente avrebbe dovuto produrre non solo la documentazione relativa alla omologazione del tipo (al quale tipo sarebbe conforme l'etilometro in argomento), ma dimostrare, come detto, anche l'aggiornamento della omologazione tanto più perché, ove esistente, risalente ad oltre vent'anni prima dell'accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, il verbale

dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura. L'onere probatorio del completo espletamento di tali attività grava sull'accusa, in ossequio al principio generale secondo cui è l'accusa a dover provare i fatti costitutivi del reato (cfr. Cassazione penale sez. IV, 06/06/2019, n. 38618 in Guida al diritto 2019, 44, 86).

I giudici di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n. 1921) fondano il superiore assunto sui principi generali affermati dal Giudice delle leggi con la ben nota sentenza n. 113 del 18.06.2015, con la quale la stessa Corte costituzionale aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Sebbene enunciati con riferimento alla differente ipotesi di accertamento tramite sistemi di rilevamento elettronico del rispetto dei limiti di velocità, i principi richiamati dalla Corte Costituzionale sono valorizzabili in senso generale. Secondo questa sentenza l'esonero dall'obbligo di tali verifiche, quale si era sviluppato nel diritto « vivente », contrasta con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, che di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Ebbene, dato che «qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock termici e meccanici, variazioni della alimentazione», sarebbe intrinsecamente irragionevole l'esonero di tali apparecchiature da verifiche periodiche. Sempre secondo il Giudice delle leggi, è proprio l'affidabilità di tali strumenti a giustificare, in ragione delle esigenze di tutela della circolazione stradale, che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio (pressoché diabolico) di dimostrarne il cattivo funzionamento possa gravare sull'automobilista dando



luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso. Un tale impianto argomentativo è opportunamente ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento dell'utente nelle attività della P.A., allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela della circolazione stradale con i diritti del cittadino (tra i quali il diritto di difesa), che non può rimanere esposto ad un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori.

In conclusione il ricorso va accolto.

In considerazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'opposizione appare prudente disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Il Giudice di Pace di Giarre

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso iscritto al n. 383/2020 R.G. promosso da contro Prefettura di Catania;
visto l'art. 22 della legge 689/81 in combinato disposto con le norme di cui al D.L.vo 150/2011;

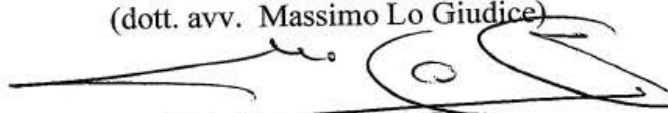
ACCOGLIE il ricorso avverso il verbale di contestazione impugnato formalizzato dal N.O.R. dei Carabinieri di Giarre, per le ragioni spiegate in motivazione, disponendone l'annullamento.

Sulle spese dispone la compensazione.

Così deciso in Giarre il 9.10.2020

Il Cancelliere
Dot. GIANNI ZAGAGLIA
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CI

Il Giudice di Pace
(dott. avv. Massimo Lo Giudice)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GIARRE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Giorno 30-10-2020

Dot. GIANNI ZAGAGLIA
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CI